



CITTA' di GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO AGRICOLTURA

ORDINANZA n. 73
Protocollo n. 8496

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 164 del 29.02.2008, con il quale si stabilisce che **dal 15 giugno al 15 settembre 2008**, è in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della regione Puglia;

Ritenuto indispensabile tutelare il patrimonio ambientale e forestale del territorio comunale di Grottaglie;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. - Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267 – ed in particolare il comma 5°;

ORDINA

1) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nelle provincie della regione Puglia, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353 del 21/11/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **in tutte le aree boscate ubicate nel territorio comunale di Grottaglie è tassativamente vietato:**

- **accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli da pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;**
- **inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;**

2) Le Società di gestione delle Ferrovie e la Provincia, entro il 15 giugno 2008, lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate di questo Comune, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.

3) L'ANAS, al fine di scongiurare il ripetersi di *dei gravi incendi verificatisi negli anni scorsi che hanno compromesso la sicurezza della circolazione stradale con grave pregiudizio della pubblica e privata incolumità*, entro il 15 giugno 2008, deve provvedere alla pulizia delle Aree di Sosta e degli ampi spazi posti tra le rampe di intersezione, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile. Inoltre, nei tratti di attraversamento dell'asse viario di sua competenza con aree boscate/o con le aree naturali di macchia mediterranea, deve provvedere al trattamento sistematico dei lati esterni con prodotti ritardanti della combustione.

4) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive, possono praticare, a norma della L.R. 12.05.1997, n. 15, art. 3, la bruciatura delle stoppie a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boschive circostanti e/o confinanti.

5) E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2008, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

6) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate e/o con le aree naturali di macchia mediterranea, sono tenuti entro il 15 giugno 2008, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

8) Le trasgressioni ai divieti previsti al precedente punto 1) saranno punite a norma dell'art. 10 della legge 21.11.2000, n. 353, commi 5,6,7,8, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

9) Ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita a norma dell'art.11 della legge n. 353 del 21.11.2000.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio ed affissa nei luoghi pubblici, e,

Notificata per i conseguenti adempimenti a:

- Comando Stazione Carabinieri;
- Commissariato di P.S.;
- Polizia Municipale.
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Taranto;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto

Trasmessa , per gli adempimenti di competenza a:

- Direzione Regionale ANAS;
- Direzione Regionale Ferrovie dello Stato;
- Provincia di Taranto.

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile;
- Presidenza Giunta Regione Puglia – Area Protezione Civile;;
- Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Taranto;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Grottaglie, lì 07/04/2008

**IL SINDACO
Dr. Raffaele BAGNARDI**

TC/

NS/